

Regolamento Swiss Universities Championships (ITA)

Versione del 27.10.2022

Visto il Regolamento della *Commissione Tecnica Nazionale* del 14.06.2019

Visto il Regolamento di ammissione di *Swiss University Sports* del 18.03.2020

Lista delle abbreviazioni

- CTN: Commissione Tecnica Nazionale
OSU: Organizzazione Sportiva Universitaria
SUG: Swiss Universities Games
SUC: Swiss Universities Championships

Indice

Capitolo 1	Disposizione generale	2
Capitolo 2	Organizzazione dei SUC.....	2
Capitolo 3	Diritto di partecipazione	3
Capitolo 4	Finanze	4
Capitolo 5	Disposizioni speciali	4

Capitolo 1 Disposizione generale

Art.1 Campo di applicazione

- i. Il presente regolamento è vincolante per tutte le parti coinvolte nei Swiss Universities Championships o nelle competizioni nazionali: strutture organizzatrici, partecipanti, capi squadra o delegazione, capi disciplina (ambito nazionale).
- ii. Questo regolamento è approvato dalla Commissione Tecnica Nazionale di Swiss University Sports.

Capitolo 2 Organizzazione dei SUC

Art.2 Nuovo SUC – soppressione di un SUC

- i. La CTN è competente per la scelta delle discipline sportive che possono essere oggetto di un SUC. La CTN può eliminare una disciplina dalla lista dei SUC.
- ii. Ogni richiesta di organizzare un SUC in una nuova disciplina deve essere sottoposta all'approvazione della CTN, di regola un anno prima dello svolgimento della competizione.

Art.3 Organizzazione di un SUC

- i. La CTN è competente in materia di designazione della struttura organizzatrice di un SUC. Garantisce una distribuzione ragionevole tra le diverse strutture organizzatrici.
- ii. L'organizzazione di un SUC può essere affidata ad un'Organizzazione Sportiva Universitaria, a un ente partner, a un capo disciplina (nell'ambito dei Swiss University Games) o a una federazione sportiva.
- iii. La pianificazione e l'assegnazione dei SUC si svolge annualmente in occasione del Forum di Swiss University Sports e della riunione autunnale della CTN.

Art.4 Date e annunci delle competizioni

- i. L'organo organizzatore e il capo disciplina stabiliscono la data dei SUC.
- ii. L'annuncio del SUC viene redatto dal/la responsabile dell'organizzazione e inviato alla segreteria di Swiss University Sports almeno 8 settimane prima della competizione. Quest'ultimo è responsabile della diffusione e della comunicazione con i vari partner.

Art.5 Iscrizioni e cancellazioni

- i. Le iscrizioni a un SUC si effettuano tramite le segreterie degli OSU. Se i potenziali partecipanti possono iscriversi direttamente presso l'organizzatore, l'OSU di origine sarà consultato in anticipo e informato della registrazione.
- ii. Il mancato rispetto dell'art. 5(i) può comportare sanzioni nei confronti dell'ente organizzatore.

Art.6 Numero minimo di iscrizioni

- i. Con meno di 3 partecipanti iscritti (negli sport individuali o di squadra) non è possibile organizzare un SUC.
- ii. Per gli sport individuali, se i partecipanti iscritti sono meno di 8, il responsabile dell'organizzazione, in collaborazione con il capo disciplina, decide se il SUC avrà luogo o meno.

- iii. Per gli sport di squadra, se ci sono meno di 6 iscritti, il/la responsabile dell'organizzazione, in collaborazione con il capo disciplina, decide se il SUC avrà luogo, se sarà trasformato in una gara nazionale o se sarà annullato.

Art.7 Svolgimento della competizione

Lo svolgimento della competizione è descritto nel regolamento specifico della disciplina.

Art.8 Titoli e medaglie, EUC, EUG

- i. La persona o la squadra vincitrice riceve il titolo di "*Swiss Universtity Champion*" per l'anno, nella categoria e disciplina corrispondenti.
- ii. Durante la cerimonia protocollare, le medaglie vengono assegnate sia negli sport individuali che negli sport di squadra (la medaglia viene consegnata anche agli allenatori) ai primi 3 classificati/e. Negli sport di squadra e nelle gare individuali a squadre, un gagliardetto viene assegnato all'allenatore/trice della squadra vincitrice.
- iii. Il primo posto in un SUC dà priorità alla partecipazione all'EUC-EUG dell'anno successivo. Se la squadra/atleta vincitrice non partecipa, verrà data priorità alla squadra/atleta seconda classificata. Swiss University Sports copre la quota di deposito per le squadre/atleti prime/i classificate/i.
- iv. L'OSU di riferimento decide in merito alla partecipazione della sua squadra o dell'atleta a una competizione europea (EUC-EUG).
- v. Se non viene assegnato alcun titolo in una disciplina, il capo disciplina o il/la responsabile EUC-EUG (di Swiss University Sports) può proporre a un'OSU di inviare una persona/squadra. In questo caso, la tassa di deposito è a carico dell'OSU.

Capitolo 3 Diritto di partecipazione

Art.9 Regole generali

Possono partecipare a un SUC:

- i. Le persone immatricolate in una scuola universitaria membro "ordinario" o "speciale" di Swiss University Sports.
- ii. I cittadini svizzeri iscritti a un'università straniera. Concorrono individualmente e con il proprio nome.
- iii. Le persone che soddisfano il criterio dell'articolo 9, (i) che hanno completato i loro studi o che sono ex-matricolate da un massimo di un anno. Fa fede la data di laurea o il certificato di ex-matricolazione.

Art.10 Regole per la formazione di una squadra

- i. In linea di principio, ogni scuola universitaria membro "ordinario" o "speciale" di Swiss University Sports ha il diritto di iscrivere una sola squadra (competenza dell'organizzatore).
- ii. In linea di principio, la squadra è composta da persone immatricolate o che sono state immatricolate nella scuola universitaria che registra la squadra (eccezioni: cfr. art. 10 iii-iv)
- iii. La squadra può essere completata da "Jolly".
- iv. Sono considerati "Jolly" le persone che adempiono ai punti i a iii dell'art. 9, ma che sono immatricolati in un'altra università o scuola universitaria.
- v. Il numero di "Jolly" ammessi dipende dallo sport ed è determinato come segue: il 50% del numero totale di giocatori/trici ammessi/e sul campo da gioco secondo le regole dello sport in questione determina il numero massimo di "Jolly" autorizzati. Il numero di "Jolly" ammessi è specificato nel regolamento specifico della disciplina.
- vi. Una squadra straniera può essere accettata in un torneo. Nessuna medaglia può esserle assegnata.

Art.11 Verifica di ammissibilità

Al momento dell'iscrizione a un SUC, l'OSU o la scuola universitaria è responsabile dell'autorizzazione alla partecipazione. In qualsiasi momento durante un SUC, controlli di carte dello studente, certificati di ex-matricolazione o copie di diplomi possono essere effettuati.

Capitolo 4 Finanze

Art.12 Spese di viaggio e di organizzazione

- i. Le spese di viaggio e di soggiorno sono a carico dei partecipanti o dell'università. L'OSU o la scuola universitaria determina chi sostiene / copre quali costi.
- ii. Nel limite del possibile, l'organizzazione di un SUC offre un pasto al giorno per ogni giorno di competizione.
- iii. Swiss University Sports può finanziare il noleggio di infrastrutture o attrezzature sportive, i costi di arbitri, giudici o ufficiali di gara nonché i samaritani. Il comitato di Swiss University Sports è responsabile dell'assegnazione dei fondi. Una contribuzione o una copertura dei costi deve essere richiesta preventivamente dall'OSU o dalla struttura organizzatrice.
- iv. Qualsiasi quota di partecipazione deve essere chiaramente comunicata al momento dell'iscrizione ed è nell'ambito delle competenze di ciascuna disciplina (secondo i diversi regolamenti specifici delle discipline SUC)

Capitolo 5 Disposizioni particolari

Art.13 Ritiro dalla competizione dopo il termine di iscrizione

In caso di ritiro di una squadra dopo il termine di iscrizione, una multa sarà inflitta à l'OSU o alla scuola universitaria e pagata alla struttura organizzatrice secondo la scala seguente:

- Cancellazione individuale : 50 CHF
- Cancellazione di squadre composta da 2 persone: 100 CHF
- Cancellazione di squadre composta da 3 persone: 150 CHF
- Cancellazione di squadre composta da 4 persone e più: 300 CHF

Art.14 Ritardi

La struttura organizzativa è competente per decidere se un arrivo tardivo nella competizione può essere accettato. Nel caso in cui l'organizzatore/trice rifiuti il diritto di competere a un partecipante o a una squadra che è arrivata in ritardo, tutte le partite o le partite future sono automaticamente considerate perse. Il valore di queste sconfitte è definito nel regolamento specifico della disciplina.

Art.15 Comportamento antisportivo

In caso di comportamento antisportivo osservato dall'organizzatore/trice all'interno o all'esterno delle competizioni, l'organizzatore/trice, il capo disciplina o il/la presidente della CTN può pronunciare un'esclusione dalla competizione. Una multa di 300.- viene quindi imposta e pagata a Swiss University Sports.

Il presente regolamento annulla la versione del 8.05.2019.

Approvato dalla CTN, il 17 gennaio 2023